

Considerata l'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 e le conseguenti difficoltà relative alla limitazione degli spostamenti e dei collegamenti aerei;

Vista la nota protocollo n. 15001 dell'8 aprile 2020, con la quale la Regione Siciliana ha proposto di posticipare alla stagione *winter* 2020/2021 l'entrata in vigore degli Oneri di servizio pubblico previsti dal decreto ministeriale 8 gennaio 2020, n. 2 e conseguentemente di far slittare i termini di presentazione delle offerte relativi alle connesse procedure di gara;

Vista la nota protocollo n. 37728-P del 9 aprile 2020, con la quale l'Ente nazionale aviazione civile (d'ora in avanti ENAC) ha condiviso la proposta della Regione Siciliana;

Tenuto conto che la Regione Siciliana, l'ENAC e la Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo (d'ora in avanti DGATA) hanno condiviso di individuare il 1° novembre 2020 quale nuova data di entrata in vigore degli Oneri di servizio pubblico;

Vista la nota protocollo n. 2652 del 16 aprile 2020, con la quale la DGATA ha manifestato il proprio favorevole avviso in ordine al differimento al 1° novembre 2020 della data di entrata in vigore degli Oneri di servizio pubblico, oltre che su alcuni collegamenti da e per l'aeroporto di Trapani, anche sulle rotte Comiso - Roma Fiumicino e viceversa, Comiso - Milano Linate e viceversa, Comiso - Milano Malpensa e viceversa, Comiso - Bergamo Orio al Serio e viceversa;

Ravvisata la necessità di modificare il decreto ministeriale 12 febbraio 2020, n. 69;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto ministeriale n. 69 del 12 febbraio 2020, è sostituito dal seguente:

«1. Gli Oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori a partire dal 1° novembre 2020.»

2. L'art. 5 del decreto ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2020, è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui all'art. 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea su ciascuna delle rotte Comiso - Roma Fiumicino e viceversa, Comiso - Milano Linate e viceversa, o, in alternativa, Comiso - Milano Malpensa e viceversa, o, in alternativa Comiso - Bergamo Orio al Serio e viceversa può essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° novembre 2020, tramite gara pubblica, a norma dell'art. 17 del medesimo regolamento comunitario.

2. La gara di cui al comma 1 si conclude con l'aggiudicazione al vettore che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la rotta con destinazione Roma - Fiumicino e per una delle tre rotte con destinazione Milano.

3. L'informativa relativa all'invito a partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.»

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it

Roma, 26 maggio 2020

Il Ministro: DE MICHELI

20A03066

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2020.

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Parma» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure ur-



genti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020.

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 16 maggio 2020;

Considerato che le difficoltà legate all'imposizione, da parte delle Autorità pubbliche, di misure sanitarie obbligatorie, hanno riguardato non solo il territorio italiano, ma anche tutti gli altri Stati UE e numerosi Paesi extra-UE, con rilevanti ripercussioni produttive e logistiche per le aziende del settore.

Considerato che uno dei principali cambiamenti registrati nelle modalità di acquisto di Prosciutto di Parma è stato il passaggio dal prodotto fresco affettato al banco taglio, al prodotto preaffettato e preconfezionato in zona tipica.

Considerato che anche l'HoReCa, che si è parzialmente riconvertita con le vendite da asporto, sta ora utilizzando il prodotto in vaschetta, che per questo specifico tipo di vendita è di più facile gestione rispetto a quello normalmente servito al tavolo dei ristoranti.

Considerato che nei mercati esteri più lontani, il prosciutto preconfezionato viene generalmente spedito via aerea, per consentire al prodotto di giungere sugli scaffali dei supermercati con una vita utile residua sufficiente per poter essere venduto al consumatore finale.

Considerato che l'emergenza coronavirus ha determinato la cancellazione di numerose tratte aeree, anche commerciali, con i costi che sono lievitati in modo esponenziale, tanto da porre il Prosciutto di Parma fuori mercato perché troppo caro e che l'unica possibile soluzione allo stato attuale è quello di affidarsi al trasporto via mare, che comporta però tempi di trasporto più lunghi rispetto all'aereo e non consentono al Prosciutto di Parma in vaschetta di essere poi distribuito in tempo utile ai rivenditori finali.

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio del Prosciutto di Parma, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0026384 del 21 maggio 2020, di modifica temporanea dell'art. 12 «Tipologia Prosciutto di Parma preaffettato e confezionato» del capitolo 5 del disciplinare di produzione con la quale si chiede di estendere la scadenza del prodotto in vaschetta di trenta giorni in modo da rendere possibili le spedizioni via mare anche per il Prosciutto di Parma preconfezionato, mantenendo una vita commerciale residua coerente con le normali esigenze commerciali.

Considerate le prove scientifiche sperimentali effettuate, nel corso del 2019, dal Consorzio in collaborazione con la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA) di Parma, che ha avuto l'obiettivo di monitorare nel tempo le caratteristiche del Prosciutto di Parma preaffettato, confezionato con diverse modalità (atmosfera protettiva o sottovuoto) e ottenuto da prosciutti di differenti stagionature (16, 18 e 24 mesi), al fine di valutare la possibilità di modifiche alle attuali prescrizioni relative al termine minimo di conservazione.

Considerati i risultati delle prove scientifiche sperimentali che hanno permesso di concludere che è possibile prolungare il termine minimo di conservazione del preaffettato conservato refrigerato ($\leq 10^{\circ}\text{C}$) quando il prodotto è ottenuto da prosciutti adeguatamente stagionati, con specifiche caratteristiche di peso e stagionatura minima.

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma» ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;


Provvede:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Prosciutto di Parma» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - Serie L 148 del 21 giugno 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Parma» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale n. 26, citato nelle premesse.

Roma, 29 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: ABATE



ALLEGATO

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Parma» ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Parma» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 64 del 18 marzo 2014.

è così modificato:

la seguente tabella prevista al comma dell'art. 12 «Tipologia Prosciutto di Parma preaffettato e confezionato» del capitolo 5 - caratteristiche merceologiche

Peso prodotto	Stagionatura	TMC atmosfera protettiva con interfoglio	TMC atmosfera protettiva senza interfoglio	TMC sottovuoto
Fino a 9,5 kg	13 mesi	90 giorni	60 giorni	150 giorni
Fino a 9,5 kg	15 mesi	120 giorni	90 giorni	150 giorni
Oltre 9,5 kg	16 mesi	90 giorni	60 giorni	150 giorni
Oltre 9,5 kg	18 mesi	120 giorni	90 giorni	150 giorni

è sostituita dalla tabella seguente:

Prodotto	Stagionatura	TMC atmosfera protettiva con interfoglio	TMC atmosfera protettiva senza interfoglio	TMC sottovuoto
Fino a 9,5 kg	13 mesi	90 giorni	60 giorni	150 giorni
Fino a 9,5 kg	15 mesi	120 giorni	90 giorni	150 giorni
Fino a 9,5 kg	18 mesi	150 giorni	120 giorni	180 giorni
Oltre 9,5 kg	16 mesi	90 giorni	60 giorni	150 giorni
Oltre 9,5 kg	18 mesi	120 giorni	90 giorni	150 giorni
Oltre 9,5 kg	24 mesi	150 giorni	120 giorni	180 giorni

La presente modifica sarà in vigore fino alla vigenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale n. 26, e successive integrazioni, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

20A03060

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 maggio 2020.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, con la quale sono state, altresì, sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e di attualizzazione sia determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

